

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA

ATTO PUBBLICO

N. XXXX di rep.

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI  
EDIFICI COMUNITARI - TRIENNIO 2025-2028 CON FACOLTÀ  
DI RINNOVO TRIENNALE" - RISERVATA, AI SENSI  
DELL'ART. 61 DEL D.LGS. 36/2023, A COOPERATIVE  
SOCIALI O LORO CONSORZI - CUI S83001710173202500003  
- CIG B664C49355

INDICE DEGLI ARTICOLI

Articolo I. Premesse	8
Articolo II. Oggetto	8
Articolo III. Condizioni di esecuzione	9
Articolo IV. Durata	9
Articolo V. Modalità di esecuzione	10
Articolo VI. Ammontare del contratto	11
Articolo VII. Verifica dell'attività contributiva	12
Articolo VIII. Cessione del contratto	13
Articolo IX. Pagamenti	13
Articolo X. Obblighi dell'affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	15

<i>Articolo XI. Responsabilità</i>	<u>16</u>
<i>Articolo XII. Inadempienze e risoluzione del contratto</i>	<u>17</u>
<i>Articolo XIII. Risoluzione ai sensi del D.lgs. n. 36/2016</i>	<u>17</u>
<i>Articolo XIV. Recesso unilaterale dell'Amministrazione</i>	<u>17</u>
<i>Articolo XV. Obblighi delle parti</i>	<u>19</u>
<i>Articolo XVI. Osservanza delle condizioni di lavoro</i>	<u>21</u>
<i>Articolo XVII. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.</i>	<u>22</u>
<i>Articolo XVIII. Subappalto.</i>	<u>23</u>
<i>Articolo XIX. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.</i>	<u>23</u>
<i>Articolo XX. Oneri, stipula e registrazione</i>	<u>24</u>
<i>Articolo XXI. Controversie</i>	<u>25</u>

L'anno 2025 addì XX, del mese di \_\_\_\_\_ nella sede di Comunità Montana di Valle Trompia, in Via Giacomo Matteotti n. 327.

TRA

la **COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA** (di seguito indicata per brevità "COMUNITÀ MONTANA") con sede in Gardone V.T. (Bs), in Via Matteotti n. 327, C.F. 83001710173, rappresentata dal Dott. Alessio Conforti in qualità di Responsabile apicale con posizione organizzativa relativa al Servizio Bilancio, Programmazione, Controllo di gestione, Monitoraggio rendicontazioni, Supporto Piccoli Comuni come da decreto del Direttore prot. n. 9533 del 31.07.2024, domiciliato per l'incarico presso la sede stessa ed abilitato alla sottoscrizione del presente atto;

E

la **SOCIETÀ** \_\_\_\_\_, con sede in Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, rappresentata dal \_\_\_\_\_, in qualità di Legale Rappresentate della predetta Società, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che agisce quale impresa

aggiudicataria in forma singola - iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Brescia, di seguito nel presente atto denominato "affidatario";

**PREMESSO CHE**

- Con deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana di Valle Trompia n. 59 del 17/04/2025, è stato approvato il progetto relativo al "Servizio di pulizia degli edifici comunitari - triennio 2025-2028, con facoltà di rinnovo triennale", redatto dal Servizio Bilancio, Programmazione, Controllo di Gestione, Monitoraggio Rendicontazioni e Supporto Piccoli Comuni;

- Il progetto è stato inserito nel Piano Triennale degli Acquisti e Forniture, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e del D.Lgs. 209/2024 (Decreto correttivo), con Codice Unico Intervento **S83001710173202500003**, approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 8 del 16/01/2025;

- In attuazione dell'art. 41, comma 12, del D.Lgs. 36/2023, aggiornato dal D.Lgs. 209/2024, il servizio è stato predisposto a un unico livello progettuale, in ragione della sua natura standardizzata e

ripetitiva, secondo criteri di proporzionalità, semplificazione e adeguatezza rispetto all'oggetto dell'appalto;

- In data        è stato pubblicato sul sito istituzionale e su piattaforma e-procurement l'avviso esplorativo per la manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 36/2023, riservato a cooperative sociali di tipo B o loro consorzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 61 del medesimo decreto;

- A seguito delle manifestazioni di interesse pervenute, con invito del 15/15/2025, si è proceduto all'avvio della procedura negoziata senza bando, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione sulla piattaforma di e-procurement TRASPARE tutte le ditte che hanno fatto richiesta a partecipare;

- La procedura è stata aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, attribuendo un peso pari al 70% all'offerta tecnica e 30% all'offerta economica, come da disciplinare di gara;

- Con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/2025, il servizio è stato definitivamente aggiudicato in favore dell'operatore economico \_\_\_\_\_, C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, risultato primo in graduatoria;

- Parte integrante e sostanziale del presente contratto è il Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), sottoscritto per accettazione dall'aggiudicatario, nel quale sono disciplinate le modalità esecutive del servizio, gli obblighi dell'appaltatore e i criteri tecnici e gestionali applicabili.

**PREMESSO INOLTRE CHE**

- l'operatore economico aggiudicatario ha presentato, nei termini di legge, l'offerta tecnica ed economica corredata di tutta la documentazione amministrativa richiesta, dichiarando il possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione, nonché l'accettazione integrale delle condizioni contenute nella documentazione di gara;

- il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, mediante consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore

Economico (FVOE) tramite il portale ANAC, in conformità a quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 36/2023;

- è stato acquisito agli atti il documento unico di regolarità contributiva prot. INPS n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale INAIL-INPS, dal quale risulta, in base ai dati in possesso degli enti certificatori, la regolarità dei versamenti contributivi e assicurativi previsti dall'art.2 del D.L. 25.09.2002, n.210, convertito in Legge 22.11.2002, n.266;

- l'Amministrazione ha comunicato l'aggiudicazione definitiva nel rispetto dell'art. 90 del D.Lgs. 36/2023, osservando il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del medesimo decreto;

- con nota prot. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2025, l'operatore economico ha confermato l'accettazione dell'aggiudicazione e ha trasmesso la documentazione necessaria alla stipula;

- il presente contratto è redatto in forma di atto pubblico amministrativo, soggetto a registrazione in caso d'uso. Tutte le spese relative e conseguenti alla stipulazione, inclusi diritti di segreteria e

imposta di bollo, sono a carico dell'aggiudicatario;

- parte integrante e sostanziale del presente contratto sono l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate in sede di gara, sottoscritte per accettazione, con particolare riferimento alle prestazioni aggiuntive rese a titolo gratuito, che vincolano l'aggiudicatario all'esecuzione delle stesse secondo le modalità ivi indicate.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

**Articolo I. Premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Articolo II. Oggetto**

1) Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione ordinaria degli edifici comunitari della Comunità Montana di Valle Trompia, come dettagliatamente disciplinato nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), allegato al presente atto;

2) Il servizio comprende le attività di pulizia ordinaria e straordinaria, la fornitura dei

materiali igienico-sanitari, la pulizia dei vetri interni ed esterni nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM), nonché ogni ulteriore prestazione prevista nell'offerta tecnica dell'Affidatario, ivi incluse quelle rese a titolo gratuito;

### **Articolo III. Condizioni di esecuzione**

1. La società nell'espletamento del servizio si impegna a garantirne la continuità e la qualità degli interventi per il periodo di validità del contratto.

2. I servizi affidati saranno gestiti dalla società alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente contratto nonché dalla normativa vigente.

### **Articolo IV. Durata**

1. Il presente contratto ha validità fino al completamento del progetto in oggetto ed esaurimento delle risorse disponibili, con una durata indicativamente prevista fino al 31 dicembre 2027. La scadenza si intende automaticamente prorogata o abbreviata in funzione del concreto utilizzo dei fondi assegnati, fermo restando il limite temporale

massimo previsto dalla normativa di riferimento e dai relativi atti di finanziamento

2. Le parti possono, di comune accordo, modificare, integrare, aggiornare il presente contratto di servizio, sia in base alle volontà delle parti sia a motivo della realizzazione di nuovi servizi, ampliamento, riduzione degli stessi, o modifica di modalità di erogazione degli attuali, sia per opportunità e necessità derivanti dalla modifica della normativa.

**Articolo V. Modalità di esecuzione**

1. Il servizio sarà svolto secondo le frequenze, modalità e caratteristiche tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta tecnica allegata.

2. Le prestazioni aggiuntive rese a titolo gratuito saranno eseguite con le stesse garanzie di qualità e continuità delle attività principali e nei tempi e modi stabili nel CSA o in organizzazione con il DEC.

3. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto (DEC) vigilerà sull'esecuzione del servizio, con facoltà di ispezione, controllo e contestazione di eventuali difformità.

4. Se nel corso dell'anno intervenissero nuove esigenze non dilazionabili relative al presente contratto (a titolo esemplificativo: esigenze tecniche imprescindibili o derivanti da variazioni legislative o di pubblico interesse o di pubblica tutela), è facoltà della COMUNITÀ MONTANA a richiedere all'affidatario l'esecuzione delle stesse, provvedendo a riconoscerne il valore alla società con integrazione del presente affidamento.

**Articolo VI. Ammontare del contratto**

1. Il corrispettivo destinato allo svolgimento della presente procedura è pari ad € \_\_\_\_\_ per prestazioni di servizi così articolato:

a. € \_\_\_\_\_ per il triennio 2025-2028;

b. € \_\_\_\_\_ per il rinnovo del triennio 2028-2030

2. Ogni variazione o modifica al presente contratto, in aumento o diminuzione, comporterà di conseguenza un conguaglio economico al valore del contratto.

**Art. I. Variazioni - attività aggiuntive o di modifica**

1. Qualora nel corso dell'anno intervenissero nuove

esigenze non dilazionabili relative al presente contratto, è facoltà della Comunità Montana richiedere all'affidatario l'esecuzione delle stesse, provvedendo a riconoscerne il valore alla società con integrazione del presente affidamento.

2. Tutte le variazioni, che comportino o non comportino conguaglio economico, dovranno essere, sempre e comunque, oggetto di preventivo accordo tra le Parti a rivalutazione della programmazione pattuita e del Contratto sottoscritto.

#### **Articolo VII. Verifica dell'attività contributiva**

1. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente alla regolarità contributiva dell'affidatario, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

2. L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto per il

pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni, per l'eventuale certificato di verifica di conformità / l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

#### **Articolo VIII. Cessione del contratto**

1. Il contratto nella sua interezza non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

2. È consentita la possibilità di esternalizzare parte dei servizi come previsto all'articolo 2 del presente contratto

#### **Articolo IX. Pagamenti**

1. I pagamenti relativi al presente contratto saranno effettuati nel rigoroso rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche e integrazioni, concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Il servizio oggetto del presente affidamento è soggetto alle previsioni del D.L. 187 del 12 novembre 2010, in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13/2010 e successive modifiche e integrazioni. In

ottemperanza a tali disposizioni, è stato richiesto e ottenuto il Codice Identificativo di Gara (CIG) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che si identifica come segue: \_\_\_\_\_.

3. L'affidatario dichiara che il/la sig./sig.ra \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_/\_\_/\_\_, è autorizzato/a a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme erogate in conto o a saldo, inclusi eventuali crediti ceduti preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione. I documenti comprovanti tale designazione sono allegati al presente contratto e ne costituiscono parte integrante.

4. Eventuali modifiche, cessazioni o decadenze dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare devono essere tempestivamente notificate all'Amministrazione.

5. Le fatture relative alle prestazioni saranno emesse esclusivamente in formato elettronico, conformemente a quanto previsto dal Decreto MEF del 3 aprile 2013, n. 55, e dovranno essere intestate alla Comunità Montana di Valle Trompia, Ufficio Amministrativo, utilizzando il "codice

univoco ufficio" **0528PG.**

6. L'Amministrazione procederà alla liquidazione degli importi entro 30 giorni dalla presentazione della fattura o dalla richiesta di trasferimento fondi, compatibilmente con le esigenze di cassa e previa verifica della regolarità contributiva della società.

7. Si precisa che eventuali somme non riconosciute dal soggetto finanziatore relativamente all'intero progetto non saranno liquidate;

8. In conformità a quanto disposto dall'articolo 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione provvederà a versare direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura, ove dovuta.

**Articolo X. Obblighi dell'affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla

prefettura-ufficio territoriale del Governo della  
provincia competente della notizia  
dell'inadempimento della propria controparte  
(subaffidatario/subcontraente) agli obblighi di  
tracciabilità finanziaria.

3. Qualora l'affidatario non assolva agli obblighi  
previsti dall'art. 3 della legge  
n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi  
finanziari relativi all'appalto, il presente  
contratto si risolve di diritto ai sensi del  
comma 8 del medesimo art. 3.

4. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni  
pagamento all'affidatario e con interventi di  
controllo ulteriori l'assolvimento, da parte  
dello stesso, degli obblighi relativi alla  
tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Articolo XI. Responsabilità**

1. L'affidatario assume ogni responsabilità per casi  
di infortuni e di danni arrecati, eventualmente,  
all'amministrazione e a terzi in dipendenza di  
manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione  
degli adempimenti assunti con il contratto.

2. L'affidatario inoltre assume ogni responsabilità  
ed onere derivante da diritti di proprietà

intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.

**Articolo XII. Inadempienze e risoluzione del contratto**

1. L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel presente contratto sarà contestata all'affidatario attraverso PEC entro 10 giorni dall'inadempienza, specificando la natura e l'entità dell'inadempienza stessa.

2. L'affidatario avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali;

**Articolo XIII. Risoluzione ai sensi del D.lgs. n. 36/2016**

1. il presente contratto può essere risolto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 sono soddisfatte.

**Articolo XIV. Recesso unilaterale**

**dell'Amministrazione**

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art 123 del D.lgs. n. 36/2023, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.

4. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

5. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

6. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'affidatario un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- il valore dei materiali esistenti nel magazzino dall'affidatario;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito.

**Articolo XV. Obblighi delle parti**

1. La società svolgerà l'attività connessa con il servizio in appalto con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.

2. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 11, l'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità alle pattuizioni.

3. Sarà compito della società garantire nello svolgimento del servizio tutte le misure relative alla normativa vigente in tema di tutela della privacy.

4. La società ha l'obbligo di tenere indenne la Comunità Montana e gli EE.LL. dell'ambito distrettuale della Valle Trompia da qualsiasi pretesa a danno di terzi riconducibile alla gestione del servizio oggetto del presente contratto ed è tenuta al risarcimento di eventuali danni che ad esso derivassero in dipendenza o conseguenza dei servizi disciplinati dal presente atto. È altresì responsabile del

comportamento del proprio personale, impiegato nella gestione del servizio oggetto del presente atto per il quale si configuri, in modo documentato, imperizia o negligenza. Si impegna in proposito a stipulare contratti di assicurazione per la copertura dei danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore della stessa, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati, dando comunicazione alla Comunità Montana dei relativi estremi di polizza/e.

5. L'amministrazione si impegna a adottare tempestivamente tutti i provvedimenti di propria competenza per assicurare l'espletamento delle attività e dei servizi da parte della società e a fornire ogni supporto informativo e informatico necessario, in relazione ai procedimenti e ai servizi che il personale incaricato dovrà trattare. Metterà inoltre a disposizione della società tutto quanto necessario per il corretto svolgimento del servizio.

6. La Comunità Montana fornirà alla società l'accesso alle banche dati e alle informazioni in

proprio possesso necessarie per lo svolgimento del servizio affidato.

7. Non è prevista cauzione per lo svolgimento del servizio.

**Articolo XVI. Osservanza delle condizioni di lavoro**

1. L'affidatario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

2. L'affidatario è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

3. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla

sostituzione.

4. I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

5. L'amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla società dell'inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.

6. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiara che la società si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

**Articolo XVII. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.**

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base alla comunicazione antimafia, ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del

citato decreto legislativo n. 159 del 2011;

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto di contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

**Articolo XVIII. Subappalto.**

1. Data la natura del servizio del presente contratto non è in alcun modo ammesso il subappalto.

**Articolo XIX. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.**

2. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante Garanzia fideiussoria n. \_\_\_\_\_ stipulata in data 0\_\_ / \_\_ / \_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_ per l'importo di euro \_\_\_\_,00 ( \_\_\_\_\_ / \_\_)

ridotta al 50% ai sensi dell'art. 106 del DL 36/2023.

3. La garanzia è progressivamente svincolata al termine del periodo contrattuale.

4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

#### **Articolo XX. Oneri, stipula e registrazione**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione con l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

3. L'imposta di registro sarà versata con modalità telematica mediante modello unico informatico utilizzando il software UniMod 4.3.

4. Il presente atto, firmato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario,

mediante personal computer e software di videoscrittura (art.32 co. 14 del codice dei contratti). Il presente contratto viene da me, Segretario, letto alle parti contraenti direttamente dal video che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 codice dell'amministrazione digitale.

**Articolo XXI. Controversie**

1. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Brescia. È esclusa la competenza arbitrale.

Per La Comunità Montana di Valle Trompia

Dott. \_\_\_\_\_

Per la Società \_\_\_\_\_ -

Il Legale Rappresentante \_\_\_\_\_

Il Segretario Dott. \_\_\_\_\_ -

Io sottoscritto Segretario Dott. \_\_\_\_\_,  
attesto che i certificati di firma utilizzati dalle  
parti sono stati verificati ai sensi dell'art. 10  
del D.P.C.M- 30/03/2009.

Il segretario Dott. \_\_\_\_\_